

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1944 del 13/04/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI PIACENZA CON DD N. 1207 DEL 19.6.2015 VOLTURAZIONE IN CAPO ALLA DITTA EMILIANA CONGLOMERATI SPA ED AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2020 del 13/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici APRILE 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI PIACENZA CON DD N. 1207 DEL 19.6.2015 VOLTURAZIONE IN CAPO ALLA DITTA EMILIANA CONGLOMERATI SPA ED AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni”*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista la seguente documentazione:

1. l'AUA adottata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 1207 del 19.6.2015 e rilasciata con atto n. 7099 del 24.7.2015 del SUAP del Comune di Gossolengo alla Ditta INERTEC SRL per l'attività di “lavorazione inerti e produzione di conglomerati bituminosi” da svolgersi presso lo stabilimento sito in Comune di Gossolengo, loc. Pontenuovo. Tale autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
 - autorizzazione a n. 5 scarichi (S1 ed S3 di acque reflue industriali, S2 di acque reflue di dilavamento, S4 e S5 di acque reflue domestiche) ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione di attività di messa in riserva di rifiuti ex art. 216 del D.Lgs 152/2006;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto riguarda l'impatto acustico;
2. l'istanza di modifica dell'AUA presentata dalla Ditta INERTEC srl pervenuta con nota n. 12974 del 6.12.2016 del SUAP del Comune di Gossolengo; detta istanza riguarda la modifica dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera nonché dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue. Seppur nel modello di istanza sia stato specificato che la modifica sia da considerarsi sostanziale, nella scheda C è stato precisato che la modifica è da ritenersi non sostanziale. Nel dettaglio le modifiche illustrate dal proponente risultano le seguenti:
 - rotazione di 90° del serbatoio antincendio interrato;
 - aggiunta di 1 tramoggia per il carico diretto all'impianto di conglomerato bituminoso;
 - eliminazione della cisterna GPL e della caldaia oleotermica a GPL (ex punto di emissione E2)
 - eliminazione temporanea di due sili per lo stoccaggio degli inerti (ex punti di emissione E11 e E12), tali silos saranno temporaneamente sostituiti da 2 tramogge di carico inerti con passaggio da 6 a 8 tramogge (variazione non sostanziale alle emissioni diffuse dell'impianto) e ripristinati in data da definire;
 - diversa distribuzione, nell'area a tenuta impermeabilizzata, dei sili di bitume, silos olio BTZ e silos emulsione (punti di emissione E3, E4, E5, E6 e E7) e modifica, in riduzione, alle dimensioni dei silos;
 - variazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche (senza modifica del sistema di trattamento) con inserimento di collettori fognari interrati;
 - spostamento dello scarico S5 (acque reflue domestiche) e del relativo sistema di trattamento in prossimità dei locali dell'impianto di conglomerato bituminoso;
3. la nota n. 984 del 27.1.2017 con cui la scrivente SAC di Arpae comunicava al SUAP che, in relazione ai contenuti della nota n. 788006 del 27.12.2016 della Regione Emilia Romagna, non era possibile dare seguito all'istanza di modifica dell'AUA;
4. la nota del 16.2.2017 (prot. Arpae n. 1762 del 16.2.2017) con cui la ditta EMILIANA CONGLOMERATI spa comunicava di rinunciare al procedimento di VIA inerente l'attività di recupero rifiuti attivato

parallelamente alla modifica dell'AUA di cui trattasi, chiedendone l'archiviazione e producendo, altresì, una nuova visura camerale a supporto della variazione di ragione sociale da INERTEC srl a EMILIANA CONGLOMERATI spa. Il procedimento di VIA è stato archiviato dalla Regione come da comunicazione dalla medesima con nota acquisita in data 23.2.2017 al prot. n. 2046 di Arpae;

5. la documentazione integrativa volontaria di cui alla nota 16.2.2017 della Ditta EMILIANA CONGLOMERATI Spa, inoltrata dal SUAP di Gossolengo con nota n. 1649 del 16.2.2016 (prot. Arpae n. 1773 di pari data), con cui l'istanza veniva riformulata dalla Ditta stessa (a seguito di variazione di ragione sociale), specificando che trattasi di modifica non sostanziale dello stabilimento e fornendo una serie di precisazioni tra cui si rilevano le seguenti:
- la messa in esercizio dei sili di cui alle emissioni E11 ed E12, temporaneamente sospesi, sarà spostata al giugno 2018;
 - il nuovo bruciatore dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso avrà una potenza di 19,3 MW tuttavia non viene previsto un incremento della portata emissiva di E1; il dato di consumo di 7 t/anno di BTZ già dichiarato in sede di ottenimento dell'AUA è da attribuirsi ad un errore materiale, dovendosi intendere 7 t/giorno, ciò in virtù della potenza del bruciatore;
 - le modifiche al sistema di raccolta degli scarichi idrici, consistenti nell'inserimento di alcune caditoie al fine di facilitare la raccolta delle acque meteoriche afferenti allo scarico S1 già autorizzato e nello spostamento del punto di scarico S5 di acque reflue domestiche anch'esso già autorizzato non determineranno scarichi con caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelli già contenuti nell'AUA;
6. la documentazione integrativa volontaria di cui alla nota 22.2.2017 della Ditta EMILIANA CONGLOMERATI Spa (prot. Arpae n. 2040 del 23.2.2017 di pari data) inerente la documentazione relativa ai requisiti soggettivi per lo svolgimento di operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato;

Tenuto conto che durante la seduta di conferenza dei Servizi del 28.2.2017, il cui verbale è stato trasmesso dal SUAP del Comune di Gossolengo con nota n. 2142 del 1.3.2017 (prot. Arpae n. 2380 del 2.3.2017), sono state chieste integrazioni;

Esaminata pertanto, per gli aspetti di competenza, la documentazione integrativa trasmessa dallo stesso SUAP del Comune di Gossolengo con nota n. 2419 del 8.3.2017 (prot. Arpae n. 2699, 2708 e 2715 del 9.3.2017);

Visto il verbale della seduta di conferenza dei servizi tenutasi in data 14.3.2017 e trasmesso dal SUAP con nota n. 2584 di pari data dal quale emerge che il rappresentante del Comune ha verificato che, in base alla documentazione inviata dalla Ditta, sussistono i presupposti per l'intestazione degli atti autorizzativi in capo al nuovo richiedente Emiliana Conglomerati spa;

Preso atto che:

- sono previsti piccoli spostamenti di ubicazione dei macchinari e delle tramogge all'interno del lotto di intervento, con conseguente diversa dislocazione dei nastri trasportatori;
- viene previsto un nuovo essiccatore con un bruciatore avente potenza inferiore, pari a 14,2 MW (a fronte di un valore relativo all'impianto già autorizzato pari a 15,9 MW);
- il nuovo essiccatoio avrà una capacità produttiva di inerti essiccati pari a 200 t/h computata con una umidità iniziale degli inerti del 5%, valore non completamente confrontabile con il dato di produzione massima oraria di conglomerato bituminoso dell'impianto già autorizzato (209 t/h resa a 150 °C partendo da inerti aventi il 3% di acqua, con un impiego di inerte per ciclo di lavorazione di 2,85 t e circa 70 cicli all'ora);
- il proponente dichiara che, in ogni caso, non vi sarà alcun incremento della capacità produttiva rispetto alla situazione autorizzata né, tantomeno, alcuna variazione qualitativa o quantitativa dell'emissione E1;
- indipendentemente dalla capacità produttiva oraria dell'essiccatoio, la potenzialità produttiva di conglomerato bituminoso massima dell'impianto dichiarata rimane pari a 200.000 t/anno; il consumo previsto dei diversi componenti è il seguente:

tipologia	Quantità annua [t]
aggregati	186.400
Bitume	7.000
Emulsione	600
Filler	4.000
Additivi liquidi	2.000

- la batteria dei silos degli inerti essiccati sarà realizzata comunque prima della ultimazione dei lavori con la rimozione delle due tramogge temporanee;

Acquisiti i seguenti contributi:

1. nota n. 21357 del 10.3.2017 (allegata alla nota n. 2584 del 14.3.2017 del SUAP) con la quale il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, preso atto che la variante non comporterà alcun incremento della capacità produttiva rispetto alla situazione attualmente autorizzata ed alcuna variazione quantitativo o qualitativa delle emissioni, esprimeva parere favorevole, per quanto di competenza, alla variante stessa;
2. nota n. 3059 del 20.3.2017 con cui il Servizio Territoriale di Arpae riteneva che la proposta di modifica sia da considerarsi non sostanziale;

Acquisito il verbale della conferenza di servizi finale tenutasi il 21.3.2017 e trasmesso dal SUAP con nota n. 2867 del 21.3.2017 (prot. Arpae n. 3192 del 22.3.2017) alla quale la SAC di Arpae non ha potuto presenziare a causa di improrogabili impegni, trasmettendo in ogni caso il proprio parere di competenza con nota n. 3157 del 21.3.2017;

Si ritiene che la modifica proposta (come peraltro già comunicato al SUAP con la succitata nota prot. n. 3157 del 21.3.2017), anche alla luce della dichiarazione che non vi sarà incremento o variazione delle emissioni in atmosfera né tantomeno un aumento produttivo, sia da considerarsi **non sostanziale** ai sensi di quanto definito dall'art. 2 del DPR 59/2013;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per la volturazione in capo alla EMILIANA CONGLOMERATI SPA della DD n. 1207 del 19.6.2015 della Provincia di Piacenza e del suo aggiornamento ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13;

Visti gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di volturare in capo alla Ditta EMILIANA CONGLOMERATI (C.F. 025031803548) l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 1207 del 19.6.2015 e rilasciata con atto n. 7099 del 24.7.2015 del SUAP del Comune di Gossolengo alla Ditta INERTEC SRL (C.F. 02556930358);
2. **di aggiornare** – ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 – la suddetta DD n. 1207 del 19.6.2015 dando atto che il dispositivo riguardante le emissioni in atmosfera viene sostituito dal seguente:

di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 FORNO ROTATIVO PER ESSICCAZIONE E RISCALDAMENTO INERTI

Portata Massima	37000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	15,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
materiale particolato	15 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	70 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE N. E3 SFIATO CISTERNA BITUME N. 1

EMISSIONE N. E4 SFIATO CISTERNA BITUME N. 2

EMISSIONE N. E5 SFIATO CISTERNA BITUME N. 3

EMISSIONE N. E6 SFIATO CISTERNA OLIO BTZ

EMISSIONE N. E7 SFIATO CISTERNA EMULSIONE BITUMINOSA

EMISSIONE N. E8 SFIATO SILOS FILLER N. 1

EMISSIONE N. E9 SFIATO SILOS FILLER N. 2

EMISSIONE N. E10 SFIATO SILOS FILLER N. 3

EMISSIONE N. E11 SFIATO SILOS INERTI N. 1

EMISSIONE N. E12 SFIATO SILOS INERTI N. 2

EMISSIONE N. E13 SFIATO SILOS INERTI N. 3

EMISSIONE N. E14 SFIATO SILOS INERTI N. 4

EMISSIONE N. E15 SFIATO SILOS INERTI N. 5

EMISSIONE N. E16 SFIATO SILOS INERTI N. 6

EMISSIONE N. E17 SFIATO SILOS INERTI N. 7

EMISSIONE N. E18 SFIATO SILOS INERTI N. 8

EMISSIONE N. E19 SFIATO SILOS INERTI N. 9

- a) una volta messi in esercizio i due sili per lo stoccaggio degli inertici di cui ai punti di emissione E11 e E12 dovranno essere disattivate e rimosse le 2 tramogge temporanee di carico inertici;
- b) i combustibili utilizzati devono essere conformi all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- c) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/04 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle portate, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - per il controllo del rispetto del limite di emissione dei **composti organici volatili espresse come Ctot** il metodo di campionamento, prelievo e analisi contenuto nella norma UNI EN 12619;
- e) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particellare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i controlli alle emissioni da effettuarsi all'emissione E1 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'arpa sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) devono essere attuate tutti gli accorgimenti per prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse facendo particolare attenzione alla stagione secca, quali ad esempio:
 - costante umidificazione dei piazzali e delle vie di transito;
 - regolare manutenzione dei piazzali e delle vie di transito;
 - abbattimento delle polveri durante la frantumazione attraverso l'apposito sistema ad acqua nebulizzata previsto sull'impianto mobile;

- mantenimento di bassa velocità di percorso dei mezzi d'opera;
 - sospensione temporanea dell'attività in caso di velocità del vento particolarmente elevate e periodi siccitosi;
 - adozione di accorgimenti tecnico e/o gestionali al fini di evitare il trascinamento delle polveri sulla viabilità pubblica;
 - rispetto delle pertinenti disposizioni di cui alla parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- j) **entro un anno dalla messa in esercizio** dei nuovi impianti il gestore dovrà effettuare tre campagne di monitoraggio della qualità dell'aria al fine di riscontrare le ricadute delle proprie emissioni durante la stagione primaverile, estiva ed autunnale, durante i periodi di maggiore attività, miranti alla ricerca delle concentrazioni di PM10, COV speciati ed IPA, le cui modalità operative ed i relativi punti di campionamento dovranno essere individuati rispettivamente di concerto con Arpa ed AUSL di Piacenza. L'esito di tali controlli deve essere trasmesso al SUAP entro 60 giorni dalla loro effettuazione per il successivo inoltro alla Provincia, al Comune, all'Arpa ed all'AUSL;
- k) **in sede di messa a regime**, oltre ai controlli da effettuarsi per verificare il rispetto dei limiti imposti ad E1, devono essere effettuati campionamenti miranti alla ricerca degli IPA e delle aldeidi, utilizzando, rispettivamente i seguenti metodi:
- UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 O ISTISAN 97/35 per gli IPA;
 - EPA-TO-11 A o NIOSH 2016 per le aldeidi;
- l) Si fa riserva di modificare e/o integrare i limiti imposti a seguito dei controlli di cui ai precedenti punti j), e k);
- m) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ed E10 è fissato al 30.4.2017;
- n) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E9, E13, E14, E15, E16, E17 E18 ed E19 è fissato al 31.12.2017;
- o) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E11 ed E12 è fissato al 30.6.2018;
- p) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ed E10 è fissato al 31.5.2017;
- q) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E9, E13, E14, E15, E16, E17 E18 ed E19 è fissato al 31.1.2018;
- r) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E11 ed E12 è fissato al 31.7.2018;
- s) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, ad Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- t) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpa di Piacenza ed al Comune di Gossolengo i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di dare atto che:**

- resta fermo quant'altro disposto dalla DD n. 1207 del 19.6.2015 e qui non espressamente modificato;
- il presente atto non attiene ai procedimenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, idraulica e di VIA, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP del Comune di Gossolengo per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.